

5 PAG.

A TUTTI I DIR REF
LOC

Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

PDF

CA me.

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti*Il Dirigente Responsabile del Servizio***Gabriele Squintani**

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA	
DIREZIONE	
6 AGO 2009	AUSL Ferrara
PUNTO PROGAZIONE DISTRETTO CENTRO-NORD	
PROT. N. 68491	

TIPO	ANNO	NUMERO
Reg. PG	2009	173668

del 31.07.2009

FS/fs

Lett. 888

Direttore
Dipartimento di Sanità Pubblica

Responsabile
Area Dipartimentale sanità pubblica
veterinaria

Responsabile
SIAN

Aziende UU.SS.LL. Regione Emilia Romagna

E, p.c.: Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali
Direzione Generale
Sicurezza degli alimenti e nutrizione

Dott. Davide Barchi
Assessorato agricoltura

Coordinatore
Sezioni E.R. - I.Z.S.L.E.R.

Direttore
Dipartimento tecnico laboratoristico ARPA

Associazioni di categoria

LL.SS.

OGGETTO: criteri di applicazione del Decreto Lgs. 194/2008 – Ulteriori precisazioni.

Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna Tel 051/5277455-6 - Fax 051/5277064
e-mail: segrvet@regione.emilia-romagna.it

a uso interno		DP	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
					Classif.	3587	600	120	130	20	Fasc.	1	

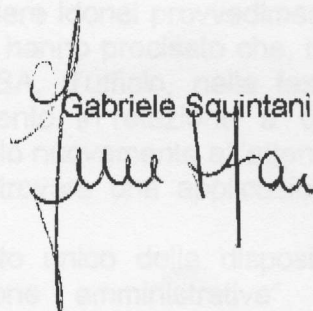
Con nota 66 prot. 14717 del 22.1.2009 lo scrivente Servizio ha emanato linee guida provvisorie per la attuazione del D.Lgs 194/08, in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri interessati.

Con lettera prot. 001100-P del 17.4.09 la Direzione generale sicurezza degli alimenti e nutrizione del Ministero del lavoro, della salute e politiche sociali forniva le attese precisazioni.

In seguito alla segnalazione, da parte di alcune AUSL, di ulteriori difficoltà emerse nella fase applicativa delle indicazioni sopra riportate, si è reso necessario definire ulteriori linee di indirizzo per le Aziende USL finalizzate alla omogenea attuazione sul territorio regionale del D.Lgs 194/08.

Le allegate linee guida sono state condivise con i Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL regionali in data 9.7.2009 e sottoposte alle Associazioni di categoria per una preliminare consultazione.

Cordiali saluti.

Gabriele Squintani


Allegato: "Linee guida applicazione D.Lgs 194/2008 – 31 Luglio 2009"

Linee guida per l'applicazione D. Lgs 194/2008 in Regione Emilia-Romagna
31 Luglio 2009

AUTODICHIARAZIONE

La nota ministeriale del 17.4.2009 ha fatto chiarezza circa l'individuazione delle imprese alimentari tenute al pagamento di quanto richiesto dal D.Lgs 194/2008. Qualora non si sia ancora completamente provveduto, è necessario che le AUSL completino l'invio agli OSA delle richieste per il pagamento dei contributi dovuti.

L'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs 194/2008 si ritiene debbano decorrere dal ricevimento della nota d'addebito inviata dalla AUSL all'OSA individuato.

Per agevolare le procedure operative, in allegato vengono fornite due bozze di autodichiarazione di cui una destinata alle nuove attività ed una alle attività già in essere.

In caso di mancata risposta dell'OSA alla richiesta di autodichiarazione, la AUSL competente deve inoltrare un sollecito e prevedere idonei provvedimenti. Si segnala che alcune AUSL della Regione inviando il sollecito hanno precisato che, in caso di mancata risposta, avrebbero proceduto ad inserire l'OSA, d'ufficio, nella fascia produttiva più onerosa, richiedendone quindi il relativo pagamento. In relazione a questo problema il Servizio Veterinario Regionale si impegna a porlo nuovamente all'attenzione del Comitato Interregionale sicurezza Alimentare al fine di trovare una applicazione il più possibile uniforme a livello nazionale.

Si ricorda inoltre che il DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" prevede che le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle autodichiarazioni ricevute. Ciascuna AUSL dovrà quindi procedere in tal senso, individuando tempi e modalità operative, avvalendosi, quando esistenti, dei regolamenti aziendali già esistenti. Le modalità di verifica devono comunque essere basate su criteri di trasparenza.

SUBENTRI

L'art. 10, comma 4, del D.Lgs 194/2008 stabilisce che gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A devono essere versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; solo in caso di nuova registrazione o di nuovo riconoscimento è previsto il pagamento in dodicesimi. Si deve inoltre ricordare che le tariffe indicate nella sezione 6, in quanto forfetarie, non hanno una corrispondenza diretta con le prestazioni effettuate presso lo stabilimento.

Ne consegue che l'obbligo del pagamento è in capo al titolare dell'impresa al 31 gennaio e che, in caso di subentro durante l'anno, qualora non vengano apportate modifiche strutturali o produttive o di attrezzatura, trattandosi di attività già registrata, non deve essere richiesto nuovamente il pagamento da parte del subentrante.

Per le stesse motivazioni, non è ammissibile, da parte di chi cessa l'attività nel corso dell'anno, la richiesta di rimborso per il periodo in cui non esercita più l'attività.

VINI E MOSTI

La produzione di vino, anche se svolta presso la cantina dell'azienda agricola, non può essere considerata produzione primaria in quanto comporta una manipolazione che altera sostanzialmente la natura del prodotto primario (uva) e pertanto rientra fra le tipologie previste dal D.Lgs 194/08. Nella sezione 6, alla voce "alimenti vegetali non considerati altrove" rientrano anche i mosti ed i vini fermentati.

COSTO DEL SERVIZIO

In attesa di indicazioni ministeriali relative alla definizione di costo del servizio, attualmente lo si deve far coincidere con il costo orario così come definito nella nota ministeriale del 17.4.09.

Il costo orario, essendo determinato in considerazione dell'Allegato VI del Regolamento CE 882/2004, oltre che lo stipendio del personale partecipante ai controlli include anche i costi di viaggio, i costi delle strutture, strumentazioni, attrezzature, formazione e le analisi di laboratorio e di campionamento.

CONTROLLI SUPPLEMENTARI E SU RICHIESTA

I controlli supplementari a totale carico degli OSA sono esclusivamente quelli effettuati per la verifica di non conformità maggiori accertate in precedenza (follow-up) in quanto determinano la necessità di sopralluoghi non programmati.

In attesa della emanazione del documento regionale sulle frequenze minime di accesso, ciascuna AUSL fissa le proprie frequenze di intervento per le aziende comprese nelle sezioni da 1 a 6.

I controlli resi nell'interesse dell'operatore (certificati export, daily inspection, autorizzazioni e certificati export, ecc.) devono essere fatturati utilizzando le voci presenti nel tariffario regionale. Si ricorda che è facoltà delle singole AUSL deliberare l'importo di prestazioni non presenti nel tariffario regionale. Al solo fine del conteggio economico, si precisa che, in via provvisoria, resta a carico del Servizio sanitario regionale un controllo settimanale.

SEZIONAMENTI

I laboratori di sezionamento annessi ai macelli pagano, ai sensi della sezione 2, solo le carni introdotte da altri stabilimenti, ma non quelle provenienti dal macello annesso.

In tutti i laboratori di sezionamento la tariffa si calcola sul quantitativo totale della carne introdotta, indipendentemente che la stessa venga poi effettivamente sezionata o che venga commercializzata come tale, ad eccezione delle carni confezionate provenienti da altri stabilimenti destinate ad essere commercializzate come tali, per le quali si applica anche la tariffa forfetaria prevista per i depositi nella sezione 6. Tra le carni confezionate ai sensi della nota ministeriale prot. n. 817 del 17.02.1995 e della Circolare Ministeriale n. 9 dello 08.06.1999 rientra anche il pollame commercializzato in imballaggi (cassette e cartoni)

VISITA ANTE MORTEM VOLATILI

Le tariffe per la visita ante mortem previste dalla sezione 1, allegato A, tabella 4 del D.lgs 194/2008 sono dovute in relazione al numero dei capi spediti nelle 72 ore, a prescindere dal numero dei certificati redatti. Dette tariffe vengono applicate indipendentemente dai costi di macellazione di cui al punto 1.2 della sezione 1.

SEZIONE 6 – INDIVIDUAZIONE IMPRESE

Ai fini della individuazione delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della sezione 6 vanno considerate in via prioritaria quelle con attività prevalente ingrosso, cioè che commercializzano non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%. Nell'ambito di queste, al fine dell'individuazione dell'attività prevalente, si considerano, in ordine di priorità, il riconoscimento comunitario rispetto alla registrazione.

DEPOSITI FRIGORIFERI

In merito ai quesiti posti sulla corretta applicazione del Decreto nei depositi di prodotti alimentari, si riporta il testo della nota Ministeriale 00111000-P-17/04/2009 che pare esaustiva sull'argomento. Il commento all'art.2, recita "ogni impresa alimentare deve

